

Assicurazione Temporanea

Caso Morte a capitale e a premio annuo costanti

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita)

Poste Vita S.p.A.

Postevita
Gruppo Assicurativo Postevita

Postapersona Affetti Protetti

5/12/2022

Il DIP aggiuntivo Vita pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.

Poste Vita S.p.A., Viale Europa, 190 - 00144 Roma, Recapito telefonico: 06.54924.1, Numero Verde 800.316.181, Indirizzo sito internet: www.postevita.it, Indirizzo e-mail: infoclienti@postevita.it, PEC: postevita@pec.postevita.it.

Poste Vita S.p.A. è una compagnia di assicurazione italiana, appartenente al Gruppo Poste Italiane e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Poste Italiane S.p.A., con Sede Legale e Direzione Generale in Viale Europa, 190 - 00144 Roma, Italia. Recapito telefonico: 06.54924.1, Numero Verde 800.316.181, indirizzo sito internet: www.postevita.it, indirizzo e-mail: infoclienti@postevita.it, PEC: postevita@pec.postevita.it. ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in forza dei provvedimenti ISVAP n. 1144 del 12/03/1999, n. 1735 del 20/11/2000, n. 2462 del 14/09/2006 e n. 2987 del 27/6/2012, è iscritta alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione con il n. 1.00133 ed è la Capogruppo del "Gruppo Assicurativo Poste Vita" iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi con il n. 043.

I dati sulla situazione patrimoniale di Poste Vita S.p.A., di seguito riportati, si riferiscono all'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2021:

- il patrimonio netto ammonta a 4.970,40 milioni di euro, di cui 1.216,61 milioni di euro relativi al Capitale sociale e 3.753,80 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio;
- l'indice di solvibilità riferito alla gestione vita risulta essere pari al 288% e rappresenta il rapporto tra i mezzi propri ammissibili pari 12.677 milioni di euro ed il requisito di capitale pari a 4.409 milioni di euro.

Per le informazioni patrimoniali e di solvibilità si rimanda alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria" della società consultabile sul sito internet della Compagnia al seguente link: www.postevita.it.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?

Prestazioni in caso di decesso:

il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali, fatte salve le esclusioni previste dal Contratto. In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza del Contratto, questo si intenderà estinto e i premi pagati resteranno acquisiti da Poste Vita S.p.A.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.



Ci sono limiti di copertura?

È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:

- dolo del Contraente o dei Beneficiari;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- infortuni e/o malattie dovuti/correlati all'uso di droghe (se non prescritte) o da alcolismo cronico o acuto dell'assicurato. Sono parimenti esclusi gli eventi dovuti/correlati al consumo anche occasionale di stupefacenti, di sostanze psicotrope allucinogeni e simili e/o allo stato di ubriachezza;
- partecipazione attiva dall'Assicurato a fatti di guerra o missioni di pace, salvo che non derivino da obblighi verso lo Stato italiano. In questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione;
- professione che comporti una maggiorazione di rischio (quali le professioni che comportino esposizione ad alta tensione, radiazioni, gas, acidi, esplosivi, veleni, ed i lavori sotterranei, subacquei o su impalcature, tetti, ponti, in miniere, cave, pozzi e stive, ecc.) e che, seppur praticata al momento della sottoscrizione del Contratto non venga dichiarata;
- attività sportiva che comporti una maggiorazione di rischio (quale pilotaggio aereo, deltaplano, paracadutismo, alpinismo, nuoto subacqueo, motorismo, pugilato ed attività analoghe) e dichiarata come non praticata al momento della sottoscrizione del Contratto o intrapresa, senza averne data comunicazione a Poste Vita S.p.A., successivamente a tale momento.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?

Denuncia di sinistro

Relativamente alla liquidazione delle prestazioni previste dal Contratto, gli aventi diritto possono:

- recarsi presso l'Ufficio Postale che ha in carico la polizza e che fornirà adeguata assistenza, per presentare la richiesta, ovvero
- inviare preventivamente, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento a: **Poste Vita S.p.A. - Liquidazioni Vita, Viale Europa, 190 - 00144 Roma**, i documenti, necessari per la verifica dell'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e l'individuazione degli aventi diritto ovvero inviare una mail a postevita@pec.postevita.it avendo cura di specificare il numero della polizza, nome e cognome dell'Assicurato.

In particolare, per riscuotere le somme dovute, in caso di decesso dell'Assicurato, i Beneficiari devono inviare a Poste Vita S.p.A.:

- a) richiesta di pagamento firmata dai Beneficiari;
- b) certificato di morte dell'Assicurato;
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà autenticata con l'indicazione di assenza o meno del testamento e con l'indicazione dell'unicità degli eredi;
- d) decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare a riscuotere la somma dovuta con esonero di Poste Vita S.p.A. da ogni responsabilità circa il pagamento della somma stessa, nel caso in cui tra i Beneficiari vi siano soggetti minori o incapaci;
- e) copia di un documento identificativo e del codice fiscale per ogni Beneficiario;
- f) relazione dell'ultimo medico curante da redigersi su apposito modulo "Relazione del medico curante sulle cause di morte dell'assicurato" oppure relazione medica dalla quale risulti la causa di morte e la data di insorgenza della malattia che ne ha determinato il decesso;
- g) in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio) a causa della quale sia intervenuta l'Autorità Giudiziaria copia del verbale redatto dalle Forze dell'Ordine, o Certificato della Procura, o altro documento rilasciato dall'Autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso;
- h) comunicazione redatta e sottoscritta dal vincolatario o dal creditore pignoratizio, sull'ammontare del debito residuo ed autorizzazione al pagamento, solo nel caso in cui la polizza risulti vincolata o ceduta in pegno.

Prescrizione: sulla base di quanto disposto dall'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dai contratti di assicurazione, sulla vita si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui i diritti stessi si fondano. Qualora gli aventi diritto omettano di richiedere gli importi dovuti entro il termine di prescrizione, Poste Vita S.p.A. è obbligata, ai sensi della legge 27 ottobre 2008, n. 166, a versare tali somme al Fondo istituito con legge 23 dicembre 2005, n. 266.

	Liquidazione della prestazione: Poste Vita S.p.A. esegue il pagamento delle prestazioni previste dal Contratto entro 30 giorni dal ricevimento presso la propria sede della documentazione completa in ogni sua parte. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi di mora al saggio legale, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso alla conclusione del Contratto, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia, secondo quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile: ▪ in caso di dolo o colpa grave: - ha diritto di impugnare il Contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare il diritto di chiedere l'annullamento del Contratto, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o le reticenze. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il Contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza; - qualora l'evento si verifichi prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l'impugnazione, la Compagnia non è tenuta a pagare la somma assicurata. ▪ ove non sussista dolo o colpa grave ha diritto: - di recedere dal Contratto, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o le reticenze; - di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, ove l'evento si verifichi prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'Assicuratore o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal Contratto. La Compagnia decade da tali diritti trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede.



Quando e come devo pagare?

Premio	▪ Il versamento del premio potrà essere regolato tramite addebito su Conto BancoPosta o su Libretto di Risparmio Postale. In caso di estinzione del conto BancoPosta, al fine di consentire la prosecuzione del Contratto, è consentito il versamento del premio oltre che con addebito sul Libretto di Risparmio Postale, anche con regolamento presso l'Ufficio Postale. Il premio è comprensivo di imposta. ▪ La possibilità di frazionamento del premio annuo in rate mensili è prevista solo per importi di premio annuo uguali o superiori a euro 100,00. Non sono previsti costi per il frazionamento mensile del premio.
Rimborso	▪ Poste Vita S.p.A. è tenuta al rimborso del premio versato, al netto delle eventuali imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, nel caso in cui il recesso è avvenuto entro i primi 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto e contestuale versamento del premio, ovvero dalla sua conclusione. ▪ Nel caso in cui il decesso dell'Assicurato dovesse verificarsi nel periodo di carenza, Poste Vita restituirà i premi versati fino a quel momento al netto di eventuali imposte.
Sconti	Poste Vita S.p.A. si riserva il diritto di applicare sconti a determinate categorie di soggetti, tempo per tempo individuate.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	La durata del contratto è il periodo durante il quale è operante la garanzia assicurativa che va dalla data di decorrenza alla data di scadenza. È prevista una durata fissa a scelta del Contraente di 10 o 15 anni dalla data di decorrenza (data di sottoscrizione), indicata nel documento di polizza.
Sospensione	Il Contraente ha la facoltà di risolvere il Contratto sospendendo il pagamento dei premi. Decorso trenta giorni dalla prima rata di premio rimasta insoluta, la garanzia è sospesa e in caso di sinistro non si ha diritto ad alcun indennizzo.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto al Dip Vita.
Recesso	Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto al Dip Vita.
Risoluzione	Il Contratto si risolve trascorso un anno dal mancato pagamento del premio. In caso di risoluzione del Contratto i premi pagati restano acquisiti dall'Impresa di Assicurazione.



Sono previsti riscatti o riduzioni? ☐ SI ☒ NO

Valori di riscatto e riduzione	Non sono previsti valori di riscatto o di riduzione.
Richiesta di informazioni	Eventuali informazioni riguardanti le caratteristiche del prodotto acquistato, quali ad esempio opzioni contrattuali disponibili, possono essere richieste direttamente: ▪ al numero verde 800.316.181; ▪ alla casella di posta elettronica infoclienti@postevita.it; ▪ per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente recapito: Customer Caring, Viale Europa, 190 - 00144 Roma. Attraverso il suddetto Numero Verde è anche possibile richiedere l'invio, via posta ordinaria, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Contraente, di duplicati del documento unico di rendicontazione della posizione assicurativa.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai clienti che hanno l'esigenza di tutelare i propri cari di fronte ad un evento imprevisto quale il decesso. L'Età anagrafica minima in ingresso dell'Assicurato alla decorrenza del Contratto è di 18 anni mentre l'Età Assicurativa massima è di 70 anni.
L'età assicurativa massima dell'Assicurato a scadenza è di 80 anni, per cui per gli Assicurati con età assicurativa superiore a 65 anni sarà possibile emettere solo contratti con durata di 10 anni.



Quali costi devo sostenere?

▪ Tabella dei costi gravanti sul premio:

Spese di emissione del Contratto	€ 0,00
Caricamento percentuale	20%

Il premio è determinato in base alle garanzie prestate (capitale assicurato), alla durata, all'età, allo stato di salute, allo stato di fumatore o non fumatore dell'Assicurato. Non sono previsti costi per il frazionamento mensile del premio.

▪ Costi di intermediazione:

la quota parte percepita dall'intermediario, determinata sulla base delle ultime rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio d'impresa, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 35,8%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale dovranno essere inoltrati a Poste Vita S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell'esame degli stessi: Poste Vita S.p.A. - General Counsel - Gestione Reclami, Viale Europa, 190 - 00144 Roma, n. fax 06.5492.4426. È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo: reclami@postevita.it. La funzione aziendale responsabile della gestione dei reclami General Counsel - Gestione Reclami. Il termine per fornire riscontro ai reclami è pari a 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98) - Sistema alternativo obbligatorio.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm).
--	--

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le informazioni fornite qui di seguito riassumono il regime fiscale proprio del Contratto, ai sensi della legislazione tributaria italiana e della prassi vigente, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti che potrebbero avere effetti retroattivi. Quanto segue non intende essere una analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali del Contratto. Sono a carico del Contraente le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscano il Contratto, e non è prevista la corresponsione al Contraente di alcuna somma aggiuntiva volta in qualche modo a compensare eventuali riduzioni dei pagamenti relativi al Contratto. Detrazione fiscale: i premi versati per le assicurazioni sulla vita di puro rischio, intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo la copertura del rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% e di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, danno diritto annualmente ad una detrazione d' imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura e nei limiti previsti dall'Art. 15 del D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) vigente alla data del versamento. Nel plafond di detraibilità previsto dalla normativa fiscale, rientrano anche i premi versati dal Contraente a fronte di altre assicurazioni sulla vita o assicurazioni contro gli infortuni stipulate prima del 1° gennaio 2001. Qualora soltanto una componente del premio pagato per l'assicurazione risulti destinata alla copertura dei rischi sopra indicati, il diritto alla detrazione spetta esclusivamente con riferimento a tale componente. Tassazione delle prestazioni assicurate: le somme corrisposte da Poste Vita S.p.A. ai sensi del presente Contratto, in seguito al decesso dell'Assicurato, sono esenti da IRPEF e dall'imposta sulle successioni (Art. 34 del D.P.R. n. 601/73 e Art. 6, comma 2, del D.P.R. 917/1986).

AVVERTENZE

L'IMPRESA HA L'OBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.